

REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1988

che proroga per la seconda volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1662/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1699/88⁽⁴⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i motivi che

hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° luglio 1988, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1662/88 è sostituita dalla data del 29 luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 148 del 15. 6. 1988, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 57.